



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX - Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea  
e Riconoscimento Titoli Professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. ENACHE GEORGE Ariel, cittadino della Romania, rivolta al riconoscimento del titolo denominato “Diploma de Absolvire a școlii profesionale in meseria mecanic – utilay cariera (diploma di conseguimento della scuola professionale nel mestiere di meccanico attrezzatura di miniera) rilasciato dal Ministero dell’Istruzione della Romania in data 21/10/1997 e conseguito presso il Gruppo scolastico industriale minerario di Rovinari a seguito di un percorso formativo di anni tre dall’anno scolastico 1994/1995 all’anno 1996/1997, per l’esercizio in Italia dell’attività di AUTORIPARAZIONE – Legge 5 febbraio 1992, lett. a -meccatronica (comprende meccanica-motoristica, elettrauto), lett. b - carrozzeria, lett. c- gommista;

CONSIDERATO che il citato titolo di qualifica professionale denominato “Diploma de Absolvire a școlii profesionale in meseria mecanic – utilay cariera (diploma di conseguimento della scuola professionale nel mestiere di meccanico attrezzatura di miniera) non è attinente all’attività di autoriparazione, settori: meccatronica, carrozzeria, gommista, poiché è riferito ad una formazione corrispondente all’attività mineraria;



CONSIDERATO che le attività che il richiedente intende esercitare in Italia richiedono infatti competenze specifiche, riferite alla meccanica dell'auto, ai circuiti e componenti elettrici ed elettronici dell'auto, alla riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi accessori del telaio e/o della carrozzeria di autoveicoli, nonché alle operazioni di riparazione, controllo dei pneumatici e loro regolazione con apparecchiature computerizzate;

CONSIDERATO che le succitate competenze non sembrano essere comprese nel mestiere di MECHANIC – UTILAY CARRIERA, rivolto alla meccanica di apparecchi e strumenti minerari e non all'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, ai sensi della legge 05 marzo 1992, n. 122, art. 1;

CONSIDERATO che il richiedente non ha documentato gli insegnamenti (elenco materie e loro durata in ore) impartiti per il conseguimento del "Diploma de Absolvire a școlii profesionale in meseria mecanic – utilay cariera" né ha peraltro trasmesso il "Certificat de calificare" corrispondente al Certificato di qualifica professionale abilitante, che si consegue al termine del citato ciclo di studi;

CONSIDERATO che non è stata dimostrata alcuna esperienza specifica nel settore dell'autoriparazione;

CONSIDERATO pertanto che il richiedente non ha certificato una formazione per corsi specifici per il dominio di autoriparazione per l'attività di mecatronica (comprende meccanica-motoristica, elettrauto), carrozzeria e gommista, e non ha documentato adeguata esperienza professionale maturata all'estero presso imprese abilitate alle soprannominate attività di autoriparazione, ai sensi degli articoli 18/21 e 28 del D.lgs 206/2007 in premessa;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0072331 del 29 marzo 2019, ha comunicato al richiedente, a norma degli artt. 2 comma 1 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, per le succitate motivazioni;



VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 è stata corrisposta tramite bonifico bancario presso l'istituto Bancario Intesa San Paolo

## DECRETA

### Art. 1

1. La domanda di riconoscimento della qualifica professionale di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell'attività di AUTORIPARAZIONE – Legge 5 febbraio 1992, lett. a -meccatronica (comprende meccanica-motoristica, elettrauto), lett. b - carrozzeria, lett. c- gommista, presentata dal sig. ENACHE GEORGE Ariel, cittadino della Romania, nato a Craiova, Romania in data 12 novembre 1979, è respinta in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 15 aprile 2019

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Mario Fiorentino)